

LETTERE IN REDAZIONE

A proposito dell'articolo su Med Lav 2011; 102: 144-162 di S. Lagorio e P. Vecchia

Telefoni mobili e tumori alla testa: la sentenza della Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro – alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e della legislazione in materia

PREMESSA

La Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro – si è espressa (3) su un caso di neuroma ipsilaterale del nervo trigemino in un dirigente d'Azienda esposto per ragioni di lavoro alle radiazioni dei TM (cellulari e cordless). I periti di parte ricorrente (AL e GG) e il CTU hanno ritenuto probabile la relazione causale tra il tumore e l'uso dei TM ed i giudici hanno confermato tale nesso causale, o almeno concausale, condannando l'INAIL a rifondere i danni per l'invalidità subita, stimata dell'80%. Questa decisione è stata criticata da S. Lagorio e P. Vecchia, funzionari dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità), che hanno accusato i giudici di essersi “*basati su perizie tecniche molto carenti dal punto di vista metodologico*”, e “*gli “esperti” di essere chiaramente inesperti sia in epidemiologia forense, sia nello specifico argomento in discussione*” per aver fornito ai giudici “*una rassegna selettiva delle evidenze scientifiche in materia di rischi di tumore in relazione all'uso di TM ed una fuorviante interpretazione dei risultati degli studi epidemiologici rilevanti*” (14). Di fatto i risultati di Hardell e di altri Autori – basati su protocolli “in doppio cieco”, privi di errori metodologici e finanziati sempre e solo da Enti Pubblici, evidenziano, dopo latenze o esposizioni ≥ 10 anni ai TM, un aumento statisticamente significativo (s.s.) e consistente ($\geq 100\%$) del rischio di gliomi ipsilaterali al cervello e di neuromi al nervo acustico (4-8, 13, 21, 25). Al contrario, i risultati del Progetto Interphone (11, 12) – basati su protocolli “non in cieco”, affetti da errori metodologici e cofinanziati dalle Compagnie di telefonia cellulare – danno luogo ad una sottostima del rischio e sono interpretati come del tutto rassicuranti. Ma anche i dati dell'Interphone relativi ai soli tumori ipsilaterali nei soggetti con tempo di latenza o d'uso dei TM ≥ 10 anni evidenziano un aumento s.s. del rischio di tumori alla testa (gliomi, neuromi e tumori alla parotide) (1, 11, 12, 15-19, 22-24). Le nostre critiche all'Interphone (15-19) sono condivise da altri Autori (2, 4, 7, 13, 20, 21, 25), da ricercatori dello stesso Interphone (1), da membri del

Working Group della IARC sui rischi da uso dei TM (22-24), e dalla stessa IARC che ha classificato i TM come “*possibili agenti cancerogeni per l'uomo*”(10).

CRITICA ALLE TESI DI LAGORIO E VECCHIA

La sentenza di Brescia (3) si colloca nel consolidato principio della Magistratura Civile e Penale sulla tutela della salute dai campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM): p. es. Cassazione Civile n. 9893/00, Tribunale Civile di Modena n. 1430/04, Tribunale Civile di Venezia n. 441/08; Cassazione Penale n. 33285/08; Corte d'Appello Civile di Milano n. 2168/09. Principio in base al quale, fatta salva la necessità di procedere alla verifica della causalità individuale, si ritiene provato il nesso di causalità generale sulla base delle rilevazioni statistiche documentate da studi epidemiologici, anche se la scienza non ne ha ancora spiegato ogni aspetto. In particolare, secondo i giudici di Milano “*gli studi presi in considerazione... sono studi statistici in quanto aggregano e verificano in una sintesi di notevole spessore scientifico al punto che, proprio sulla base di tali elaborati, la IARC ha inserito l'esposizione a CEM – in quel caso i CEM a frequenza estremamente bassa, ma recentemente anche le radiofrequenze emesse dai TM (10) – come fattore potenzialmente cancerogeno (possibilità)*”. E anche nell'accertamento di una malattia correlata ad una esposizione professionale non tabellata – com'è il caso dei CEM - e del relativo nesso di causalità, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro (n. 3227/11) ha affermato che: “*il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la “noxa” professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice è denunciabile per Cassazione*”.

Secondo i Giudici di Brescia: 1) il fatto che con l'uso dei TM i neuromi finora documentati siano solo quelli del ner-

vo acustico non annulla la rilevanza del caso, data la collocazione dei gangli dei due nervi (acustico e trigemino) in una regione ristretta dello spazio endocranico irradiata dai TM; 2) i dati che dimostrano un incremento rilevante ($\geq 100\%$) e s.s. del rischio di tumori cerebrali e dei nervi cranici negli utilizzatori abituali (20-40 minuti/giorno) e da lungo tempo (≥ 10 anni) dei TM (cellulari e cordless) sono numerosi, mentre i dati "negativi" citati dall'INAAIL, pur numerosi, si riferiscono ad un uso limitato dei soli cellulari (2-5 min/giorno) e coprono latenze brevi, incompatibili con i tempi di sviluppo di questi tumori; 3) gli studi "negativi" citati dall'INAAIL sono cofinanziati dalle ditte produttrici di cellulari, mentre gli studi positivi di cui sopra sono finanziati da Enti Pubblici. I Giudici ricordano che "secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il Giudice deve... valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia". I Giudici hanno ammesso che "nel caso di specie si verte, comunque, in ambito di causalità debole", ma hanno applicato il fondamentale assunto per cui anche la forma "attenuata" di causalità "ha comunque valenza in sede previdenziale". Pertanto "un ruolo almeno concorsuale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il ricorrente è probabile (probabilità qualificata)" e "appare evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa".

La sentenza della Corte d'Appello è dunque ineccepibile nel merito, e le tesi di Lagorio e Vecchia (14) sono insostenibili. Infatti i due Autori:

1) affermano (p.147) che "benché non esistano criteri assoluti per valutare la validità dell'evidenza scientifica, è possibile valutare la validità dei risultati di singoli studi epidemiologici esaminando attentamente i metodi utilizzati", ma non applicano questo criterio ed esprimono valutazioni soggettive basate su tesi di comodo, senza tenere conto dei parametri essenziali che uno studio epidemiologico sulla relazione tra uso dei TM e rischio di tumori alla testa deve avere (16-19);

2) basano il loro giudizio sul numero totale di soggetti negli studi Interphone anziché sul numero dei soli soggetti con caratteristiche adeguate alle finalità dello studio (tempi di utilizzo dei TM e di latenza adeguati; ipsilateralità dei tumori; n. adeguato e partecipazione equilibrata di casi e controlli,

esposti e non esposti, ecc.). Il che avrebbe reso evidente la correlazione esistente, anche in questi studi, tra uso di cellulari e aumento s.s. del rischio di tumori alla testa (16-19);

3) non tengono conto delle critiche all'Interphone pubblicate da Hardell (4,7), da altri Autori (2, 13, 20, 21, 25), da chi scrive (15-19), da Cardis e Sadetzki (1), e da Saracci (22-24);

4) criticano Hardell (p. 149) sostenendo che nei suoi articoli "la mancanza di importanti dettagli metodologici rende difficile una valutazione comparativa", mentre proprio i dettagli metodologici dei lavori di Hardell consentono una precisa valutazione dei difetti dell'Interphone (4-8, 16-19);

5) fanno riferimento (p. 148-151) esclusivamente alle valutazioni di Autori, Agenzie e Commissioni la cui credibilità è compromessa per la costante commistione di interessi pubblici e privati (15-19), ignorando invece i pareri di altri soggetti autorevoli e indipendenti (2, 13, 20-25);

6) negano (p.150) l'esistenza di meccanismi biologici d'azione che invece documentano la plausibilità dell'azione oncogena dei TM (2, 13, 16-19, 20);

7) riportano (p.153) solo parte del comunicato della IARC sui finanziamenti dell'Interphone da Compagnie di telefonia cellulare e sostengono che "i finanziatori (pubblici e privati) non hanno avuto accesso a nessun risultato prima della pubblicazione", mentre il protocollo d'intesa prevede che questi "may be informed.... a maximum of seven days before the publication of the results, under strict terms of confidentiality" (www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html) (15, 19);

8) non citano i fondi aggiuntivi che le Compagnie di telefonia cellulare nazionali assegnano ai singoli lavori Interphone, senza che ne siano documentati i protocolli d'intesa (15-19);

9) sostengono (p.153) che "gli studi con fonti miste di finanziamento sono qualitativamente superiori agli studi finanziati solo da fonti industriali o solo da fonti pubbliche", facendo intendere che il finanziamento misto dell'Interphone ne assicurerebbe il massimo di affidabilità. Invece il lavoro citato a supporto di questa tesi (9) mostra che, se 1 è la probabilità di un risultato positivo nei lavori finanziati da Enti Pubblici, la probabilità di un risultato positivo nei lavori finanziati da Privati è ridotta del 90% (OR= 0,11), nei lavori con fonti di finanziamento miste è dimezzata (OR=0,56), e anche i lavori che non citano le fonti di finanziamento sono condizionati (OR= 0,76);

10) sottolineano (pp. 157-159) i requisiti che dovrebbero avere i consulenti nei procedimenti civili e penali, omettendo il fatto che un requisito essenziale che questi dovrebbero avere, oltre alla competenza, è l'assenza di conflitti di interesse (v. fumo di tabacco, asbesto, cloruro di vinile, ecc);

11) alla loro obiezione che finora nessuna Agenzia ha riconosciuto i TM come "cancerogeni certi, probabili o possibili",

ha già dato risposta la IARC (10), che – proprio sulla base dei risultati dello studio Interphone, oltre che di quelli di Hardell – ha stabilito che i TM sono “*possibili cancerogeni per l'uomo*”, in riferimento ai gliomi cerebrali ed ai neuromi endocranici;

12) dichiarano (p.160) che “*no potential conflict of interest to this article was reported*”, ma essi stessi hanno firmato lavori dell'Interphone cofinanziati dalle Compagnie di telefonia cellulare (11, 12, 15-19). Inoltre Lagorio è consulente del Vaticano nella causa per gli effetti delle emittenti di Radio Vaticana sulla salute della popolazione, mentre Vecchia “*ha ottenuto un finanziamento dalla Motorola per la sua associazione AIRP... ed è stato interessato in una vicenda giudiziaria dell'Omnitel*” (Sentenza n. 7327 del 04.11.02 della Corte d'Appello di Roma: www.codacons/esmog/pics/sentenza-03_02_2003-06.gif), ed ha fatto parte dei Comitati Scientifici della Fondazione “Ugo Bordoni” (www.fub.it/chisiamo_organizzazione.php) nel cui Consiglio di Amministrazione sono presenti molte Compagnie di telefonia cellulare (www.fub.it/chisiamo_consiglio_amministrazione.htm) e del Consorzio “Elettra 2000” (www.elettra2000.it/elettra/comitato.htm) che comprende la Fondazione Marconi la quale, tramite il Consorzio “Marconi Wireless”, fornisce servizi a Compagnie di telefonia cellulare e ad aziende installatrici di infrastrutture per la telefonia mobile (www.wirelessfuture.it/index2.php).

CONCLUSIONI

Lagorio e Vecchia contestano (p.159) le perizie di parte ricorrente e del CTU e sostengono (p.160) che: “*è urgente in Italia una strategia di ampio respiro per migliorare la qualità delle perizie tecniche ed ottenere verdetti corretti ed equi*”, proponendo il ricorso a “*linee-guida sulle testimonianze di esperti in ambito giudiziario promulgate da associazioni professionali*” come “*strumento di auto-regolamentazione più agile per cominciare ad affrontare il problema*”. Che questo attacco avvenga nelle more della decisione della Cassazione alla quale l'INAIL ha fatto ricorso desta ulteriori dubbi sulle reali finalità sottese alle posizioni “scientifiche” di questi Autori che si spingono (p.160) a proporre – sulla base di norme vigenti nei paesi anglosassoni dove (p.157) “*i giudici valutano in via preliminare l'ammissibilità delle testimonianze di esperti nei procedimenti civili e penali, decidendo se gli esperti sono qualificati o meno a testimoniare nel caso specifico e se la testimonianza prodotta è rilevante ed affidabile*” – l'istituzione di “*standard legali per le testimonianze di esperti, quali la valutazione preliminare di ammissibilità delle evidenze scientifiche prodotte e dei requisiti di qualificazione per i professionisti chiamati ad espletare i ruoli di periti e consulenti tecnici di parte*”. Una valutazione che, con ogni evidenza, dovrebbe essere demandata alle “*istituzioni scientifiche ufficiali*”. Ed auspicano

(p.157-158) sanzioni, costituite dalla eliminazione dell'esperto dall'albo dei Consulenti, per i CTU e i CTP che osino discostarsi reiteratamente o gravemente da quanto riconosciuto dalle suddette istituzioni e codificato in apposite linee-guida. Inoltre scrivono (p.156) che: “*non è richiesto che il giudice sia un esperto, ma che sia in grado di valutare a quali condizioni una affermazione può essere ritenuta dotata di validità scientifica (sulla base, ad esempio, del suo livello di riconoscimento nell'ambito della comunità scientifica)*”. “*Riconoscimento*” fondato sulle posizioni delle “*istituzioni scientifiche ufficiali*”, per cui devono essere ritenute “*dotate di validità scientifica*” solo le affermazioni convalidate dal timbro di un ente ufficiale, ad esempio l'ISS. E' una visione clericale della scienza, che sanziona come prive di validità le affermazioni non suffragate dalla bolla del Santo Uffizio di turno. Inoltre pretendere che gli esperti si conformino a linee-guida preconstituite significa vietare ad una componente della comunità scientifica di prendere atto delle evidenze fornite dalla ricerca e di tradurle in valutazioni medico-legali innovative rispetto a quanto codificato da preesistenti linee-guida, basate sulle esperienze accumulate in passato. Da qui un inaccettabile immobilismo che demanda burocraticamente alle sole “*istituzioni preposte*” il ruolo di ammettere come valide le nuove evidenze fornite dalla ricerca scientifica.

Come ha sottolineato Terracini (26) proprio a commento degli articoli di Levis e di Lagorio e Vecchia: “*argomento meritevole di approfondimento e trattato di sfuggita nelle linee guida è quello degli interessi dei consulenti e dei conflitti che si possono creare tra tali interessi e il rigore scientifico necessario per affrontare i problemi propri di una vertenza... Nel rispetto dell'autonomia e del ruolo della magistratura (valori fondamentali in questa fase storica del nostro Paese), ciascuno è ampiamente libero di criticare una sentenza, portando elementi a sostegno della propria critica. E' anzi auspicabile che ciò avvenga. Ma è altrettanto auspicabile che i dissensi vengano espressi in una prospettiva più ampia, che cerchi di valutare tanto il peso dei (possibili) “falsi positivi” quanto quello dei (possibili) “falsi negativi”*”. A questo proposito vi è nell'articolo di Lagorio e Vecchia (p. 157) un passo tanto apparentemente “eccentrico”, quanto illuminante. Partendo dall'intento di scandagliare i “*complessi rapporti tra scienza e diritto*”, in un paragrafo finale intitolato “*possibili implicazioni della sentenza e alcune riflessioni*”, essi si lasciano sfuggire la seguente considerazione: “*d'altra parte, considerata l'attuale diffusione dei telefoni cellulari nel mondo... e in Italia... questa sentenza potrebbe costituire un precedente seguito da un numero ingestibile di ricorsi per il riconoscimento di nessi causali tra insorgenza di tumori (non solo neuromi) in relazione all'uso (non solo professionale) di telefoni mobili e di altre sorgenti di radiofrequenze*.” Ribadito che, in un testo dalle dichiarate finalità di indagine sui “*complessi rapporti tra scienza e diritto*”, sfugge la pertinenza di tali argomentazioni, sulla cui rilevanza “*scientifica*” è lecito nutrire più di un dubbio,

queste ultime risultano, però, utilissime a comprendere alcune delle ragioni più profonde di molte delle reazioni più “vibranti” a sentenze come quella di Brescia: la “preoccupazione” che questa pronuncia costituisca un “leading case”, cioè “*un precedente seguito da un numero ingestibile di ricorsi*”. Visto che il ricorso dell’INAIL è conseguente al riconoscimento di un caso di tumore da uso professionale di TM, la motivazione di cui sopra dimostra che Lagorio e Vecchia sono consci del rischio di un numero ingestibile di tumori (non solo neuromi) in relazione all’uso (non solo professionale) di TM e di altre sorgenti di radiofrequenze. Qual’è dunque il loro timore nel caso di una conferma della Cassazione? Che i Tribunali non possano svolgere le loro funzioni o piuttosto – aggiungiamo noi – il fatto che una mole ingestibile di risarcimenti si abbatta a carico dell’INAIL e delle Compagnie di telefonia cellulare? Posto che il compito istituzionale dell’ISS è quello di vigilare sulla salute della popolazione, tale missione è stata clamorosamente disattesa dai due funzionari in oggetto i quali hanno mostrato di porre, in cima alle loro preoccupazioni, problematiche di natura amministrativa e risarcitoria che nulla hanno a che spartire con la salute umana. I loro timori potrebbero anche avere un obiettivo diciamo così più “nobile”: quello di preservare il sistema produttivo nazionale dall’impatto del “*numero ingestibile di ricorsi*”. Ma nemmeno questa impostazione – certo non “scientifica” – gode del conforto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, a partire da quelli sanciti nella nostra Carta Costituzionale che si connotano per una proclamata, fondativa superiorità di tutti i diritti, gli interessi ed i valori che afferiscono alla persona (art. 2 e 32 Cost.) rispetto a quelli propri del profitto aziendale (art. 41 Cost.). Di sicuro, in forza di quei valori Costituzionali, quando vi sia di mezzo la tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro, dunque in maniera vieppiù rafforzata quando si tratti della difesa della salute dei lavoratori (quantomeno in chiave risarcitoria – previdenziale, ossia quando il bene-salute di queste persone sia già stato compromesso), non devono avere diritto di cittadinanza considerazioni come quella su riportata.

A. Levis

Già Ordinario di Mutagenesi Ambientale,
Università di Padova

E-mail: angelo.levis@applelettrosmog.it

G. Grasso

Già Dirigente della Clinica Neurochirurgica,
Università di Brescia

S. Palmisano

Avvocato Penalista, Foro di Brindisi

F. Consigliere

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

V. Gennaro

Istituto per lo Studio dei Tumori di Genova

CONFLICT OF INTEREST

AL è stato – a titolo gratuito – CTP nella causa di Brescia. Inoltre è tra i fondatori e primo Presidente dell’Associazione di Volontariato APPLE (www.applelettrosmog.it) ed è membro del Comitato Scientifico della International Society of Doctors for the Environment (ISDE/Italia)

BIBLIOGRAFIA

1. Cardis E, Sadetzki S: Indications of possible brain-tumour risk in mobile-phone studies: should we be concerned? *Occup Environ Med* 2011; 68: 169-171
2. Carpenter D, Davanipour Z, Gee D, et al: BioInitiative Report: a rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF) (www.bioinitiative.org). 2007
3. Corte D’Appello Di Brescia – Sezione Lavoro – Sentenza 10-22 Dicembre 2009 n. 514: Riconosciuta la malattia professionale per uso eccessivo del telefono cellulare. *Il Sole – 24 Ore, Guida al Diritto* 2010; 11: 61-65
4. Hardell L, Carlberg M: Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours. *Int J Oncol* 2009; 35: 5-17
5. Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K: Pooled analysis of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003. *Int Arch Occup Environ Health* 2006; 79: 630-639
6. Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K: Pooled analysis of two case-control studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk of benign brain tumours diagnosed during 1997-2003. *Int J Oncol* 2006; 28: 509-518
7. Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K: Methodological aspects of epidemiological studies on the use of mobile phones and their association with brain tumors. *Open Environ Sci* 2008; 2: 54-61
8. Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K: Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. *Int J Oncol* 2011; 38: 1465-1474
9. Huss A, Egger M, Hug K, et al: Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: Systematic review of experimental studies. *Environ Health Perspect* 2007; 115: 1-4
10. International Agency For Research On Cancer (IARC): Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. *The Lancet-Oncology* 2011; 12: 624-626 (press release N° 208; 31.05.2011: www.iarc.fr)

11. Interphone Study Group: Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the Interphone international case-control study. *Int J Epidemiol* 2010; 39: 675-694
12. Interphone Study Group: Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: results of the Interphone international case-control study. *Cancer Epidemiol* 2011; 35: 453-464
13. Kundi M: The controversy about a possible relationship between mobile phone use and cancer. *Environ Health Perspect* 2009; 117: 316-324
14. Lagorio S, Vecchia P: Una Corte italiana riconosce l'origine professionale di un neurinoma del trigemino in un utilizzatore di telefoni mobili: un esempio concreto dei complessi rapporti tra scienza e diritto. *Med Lav* 2011; 102: 144-162
15. Levis AG, Gennaro V: Telefoni mobili e tumori: il punto dopo il parere della IARC e la conclusione del Progetto Interphone. *Epidemiol Prev*; inviato (Aprile 2012)
16. Levis AG, Gennaro V, Garbisa S: Business bias as usual: the case of electromagnetic pollution. In Elsner W, Frigato P, Ramazzotti R eds: *Social Costs Today. Institutional Economics and Contemporary Crises*. London and New York: Routledge (Taylor&Francis Group), 2012: 225-268
17. Levis AG, Minicuci N, Ricci P, et al: Telefoni mobili e tumori alla testa: è tempo che i dati corretti vengano messi in evidenza e valorizzati. *Epidemiol Prev* 2011, 3-4: 188-199
18. Levis AG, Minicuci N, Ricci P, et al: Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how do they arise? *Env Health* 2011; 10: 59-73
19. Levis Ag, Minicuci N, Ricci P, et al: Mobile phones and head tumours: a critical analysis of case-control epidemiological studies. *Open Env Sci* 2012; 6: 1-12
20. Lloyd-Morgan L, Barris E, Newton J, et al: Cell-phones and brain tumours: 15 reasons for concern. Science, spin and the truth behind Interphone. The Radiation Research Trust (<http://archiv.radiationresearch.org/pdfs/15reasons.aps>. 2009; pp 1-38
21. Myung SK, Ju W, McDonnell DD, et al: Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis. *J Clin Oncol* 2009; 27: 5565-5572
22. Saracci R: "Possibilmente cancerogene" le onde elettromagnetiche prodotte dai telefoni senza filo. *Epidemiol Prev* 2011; 3-4: 171-172
23. Saracci R, Pearce N: Commentary: observational studies may conceal a weakly elevated risk under the appearance of consistently reduced risk. *Int J Epidemiol* 2008; 37: 1313-1315
24. Saracci R, Samet J: Commentary: call me on my mobile phone ... or better not? - a look at the Interphone study results. *Int J Epidemiol* 2010; 39: 695-698
25. Sato Y, Akiba S, Kubo O, Yamaguchi N: A case-case study of mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan. *Bioelectrom* 2011; 32: 85-93
26. Terracini B: Ruolo e affidabilità dei periti nei tribunali: *Epidemiol Prev* (www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2011-35-1-epidimezzo). 2011

Risposta degli autori

In merito alla lettera di Levis et al., senza entrare in sgradevoli polemiche personali e ad esclusivo beneficio dei lettori de La Medicina del Lavoro, vorremmo, fornire tre precisazioni e un commento.

In un articolo pubblicato nel 2011 su questa rivista abbiamo esaminato il contenuto di una sentenza dal punto di vista dell'uso (non sempre appropriato) delle evidenze scientifiche nei contenziosi legali sull'esposizione a sostanze tossiche; non abbiamo criticato la decisione della corte e non abbiamo rivolto accuse di alcun tipo ai giudici.

Con tutto il rispetto dovuto ai funzionari, tale qualifica non si applica al ruolo dei ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità e di altri enti pubblici di ricerca.

La discutibile distinzione tra ricercatori indipendenti e non, basata sulle fonti di finanziamento dei loro studi (ancorché trasparenti), dovrebbe essere coerente ed imparziale. Facciamo

dunque notare che il secondo dei quattro studi caso-controllo sui tumori cerebrali e l'uso di telefoni mobili condotti dal Dr. Lennart Hardell e collaboratori è stato co-finanziato da Telia-Sonera, il maggiore operatore di telefonia mobile svedese (cfr. la sezione "Acknowledgments" dei diversi articoli relativi a tale studio).

Come commento finale, nella protezione della salute dovrebbero essere le valutazioni scientifiche a guidare scelte normative e sentenze, e non vice-versa: Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste (Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748).

Susanna Lagorio, P. Vecchia
Istituto Superiore di Sanità, Roma
E-mail: susanna.lagorio@iss.it
E-mail: paolo.vecchia@iss.infn.it